



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
PRIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI  
CONSIGLIO  
DEL 18/09/2015

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:  
Dott. SEVERO CHIEFFI  
Dott. MARIASTEFANIA DI TOMASSI  
Dott. ALDO CAVALLO  
Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO  
Dott. GIACOMO ROCCHI

- Presidente - SENTENZA  
N. *2416/2015*  
- Consigliere -  
- Consigliere - REGISTRO GENERALE  
N. 42858/2014  
- Rel. Consigliere -  
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

GF N. IL C '1972  
*il decreto*  
avverso l'ordinanza n. 1100/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di  
CALTANISSETTA, del 06/09/2014

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA  
SILVIO BONITO;  
lette/ ~~sentite~~ le conclusioni del PG Dott. *Luca Deleke*

Udit i difensor Avv.;

*B*

*Q*

**La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto**

1. Il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta, con provvedimento pronunciato in data 6 settembre 2014 ai sensi dell'art. 666 c.p.p., co. 2, eppertanto *de plano*, dichiarava inammissibile l'istanza con la quale GF aveva domandato la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale ed, in subordine, la misura della semilibertà ovvero della detenzione domiciliare in relazione alla residua pena da espiare di cui alla sentenza del GIP del Tribunale di Nicosia del 31.1.2013, irrevocabile il 23.3.2013. A sostegno motivo della decisione e del provvedimento adottato, il decreto presidenziale richiamava il disposto dell'art. 58-quater, commi 2 e 3 O.P. e la revoca della misura della semilibertà adottata dal Tribunale di sorveglianza il 2 maggio 2014. Preso atto inoltre che l'interessato aveva altresì proposto eccezione di costituzionalità del citato art. 58 *quater*, co. 2 O.P., il decreto richiamava l'ordinanza della Corte Costituzionale n. 87/2004, che già aveva dichiarato manifestamente infondata l'eccezione stessa.

2. Ricorre per cassazione avverso detto provvedimento il G, assistito dal difensore di fiducia, denunciandone l'illegittimità per violazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., co. 1 lett. c), degli artt. 127 c.p.p., in relazione agli artt. 178 c.p.p. e 58 *quater*, commi 2 e 3 O.P..

Deduce in particolare la difesa ricorrente: l'istante, già beneficiario della misura alternativa della semilibertà riconosciutagli con ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta del 7 marzo 2014, aveva visto revocargli il beneficio dallo stesso tribunale il successivo 2 maggio sulla base di una semplice querela presentata da tale MG, parte civile nel procedimento penale a cagione del quale il G si trovava ristretto, M il quale lo accusava di fatti oltraggiosi e minacciosi in suo danno ed in danno della sua famiglia; in forza di tale revoca e del disposto dell'art. 58-quater O.P. risulta adottato il decreto impugnato; quindi la presentazione di una semplice denuncia da parte di un soggetto già parte offesa e parte civile del procedimento conclusosi con la

condanna in espiazione giustificerebbe la revoca in discussione; tanto fa insorgere dubbi di costituzionalità ed è soprattutto in contrasto con la lettura costituzionalmente orientata delle norme di riferimento che i giudici di legittimità propongono da tempo, in uno con il giudice delle leggi; tanto perché non vi è stato da parte del Tribunale un accertamento oggettivo di quanto denunciato con la querela, accertamento reso altresì impossibile dal provvedimento *de plano* impugnato, ma un semplice automatismo acritico; eppure il giudice di legittimità e quello delle leggi hanno da tempo affermato il principio della irritualità di decisioni assunte sulla base di rigidi automatismi e non sulla base di valutazioni personalizzate del comportamento del detenuto; tanto è stato affermato dalla corte di cassazione proprio in relazione all'art. 385 c.p., richiamato dall'art. 58-quater O.P. al pari della revoca di precedente beneficio ed il relativo principio deve pertanto applicarsi anche a tale seconda ipotesi, tenuto conto dell'insegnamento della C. Cost. 87/2004; deve insomma essere valutato caso per caso (il periodo di semilibertà goduto dal detenuto è stato positivamente valutato dall'osservazione penitenziaria come dimostrato dalla relazione del 29.4.2014) e questo rende irrituale il provvedimento per decreto impugnato, assunto in violazione del principio del contraddittorio.

3. Il P.G. in sede, con motivata requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto della impugnazione.

4. Il ricorso è fondato. Questa Corte ha avuto modo di affermare che, a seguito della pronuncia di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 173 del 1997 della Corte costituzionale, non è più consentito alcun automatismo tra la denuncia - e la condanna - per il reato di evasione commesso dal soggetto in espiazione pena in regime di arresti domiciliari e il ripristino della detenzione carceraria, dovendo il Tribunale di sorveglianza procedere a un'autonoma valutazione delle circostanze in cui l'allontanamento ingiustificato dall'abitazione è avvenuto, valutazione da compiersi nella prospettiva del percorso di risocializzazione intrapreso dal condannato, in conformità al principio affermato da questa Corte per cui la condanna per il delitto di cui all'art. 385 cod. pen. non è di per sé automaticamente preclusiva della possibilità di fruire dei benefici penitenziari e, in particolare, della misura alternativa della



detenzione domiciliare, dovendo il giudice procedere ad un esame approfondito della personalità del condannato e della sua effettiva, perdurante, pericolosità sociale (Sez. 1 n. 22368 del 6/05/2009, Rv. 244130; Sez. 1, n. 29 del 19/11/2014, rv. 261705).

Tanto in piena aderenza all'insegnamento del giudice delle leggi, la cui decisione, come innanzi richiamata (ed incongruamente evocata col decreto impugnato) risulta massimata nei seguenti termini: *"È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 27, commi secondo e terzo, e 32 Cost., l'art. 47-ter u.c. l. 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui fa derivare automaticamente la sospensione della detenzione domiciliare dalla presentazione di una denuncia per il reato previsto dal comma ottavo dello stesso articolo, sia perché la norma impugnata - che prevede(va), per il caso di denuncia del condannato per il reato di evasione (art. 47-ter, comma 8), la "sospensione automatica della detenzione domiciliare" - non lasciando spazio per un accertamento, sia pure incidentale e limitato alla verifica del 'fumus boni juris' sulla esistenza del reato (di evasione), urta indubbiamente contro il principio di ragionevolezza; sia perché la stessa, nello statuire una sospensione automatica senza un minimo di previa delibazione giudiziale circa il fondamento della denuncia di reato, a cui la sospensione è collegata, collide con il principio costituzionale che esclude presunzioni di colpevolezza e che ha una forza espansiva che si riflette su varie parti dell'ordinamento, al di là degli stretti limiti del processo penale e dei problemi inerenti alla custodia cautelare; sia perché - tenuto conto che la misura alternativa alla detenzione, intitolata detenzione domiciliare, è indubbiamente caratterizzata da una finalità umanitaria ed assistenziale - la sospensione automatica di tale misura, senza valutazione delle circostanze in cui l'allontanamento denunciato come reato è avvenuto, urta contro la finalità rieducativa assegnata dalla Costituzione ad ogni pena, e dunque anche alle misure alternative previste in seno all'ordinamento penitenziario; sia perché, rispondendo la detenzione domiciliare anche ad una finalità volta alla protezione della salute del condannato, la sua sospensione automatica sulla*



*base di una semplice denuncia e senza, in particolare, che il magistrato di sorveglianza possa vagliare la compatibilità della traduzione in carcere con le condizioni di salute del condannato stesso, rappresenta una lesione o, quantomeno, una compromissione del diritto fondamentale alla salute” (C. Cost., 5 giugno 1997, n. 173, est. Vassalli, massima n. 0023293).*

Su tali premesse non possono che condividersi le considerazioni difensive in ordine alla necessità che la norma di riferimento, e cioè l'art. 58-quater O.P. commi 2 e 3, debba essere interpretata, alla luce dei principi innanzi affermati dal giudice delle leggi, al di fuori di ogni automatismo e sulla base di una complessiva valutazione della eventuale causa ostativa alla concessione della misura in uno con la meritevolezza dell'istante a fruirla.

Di qui, pertanto, la evidente e palese irritalità del decreto presidenziale in scrutinio, adottato ai sensi dell'art. 666 c.p.p., co. 2, eppertanto al di fuori delle ipotesi ivi previste, quella della manifesta infondatezza della domanda per difetto delle condizioni di legge, circostanza questa che ha comportato una stridente violazione del principio del contraddittorio.

Il decreto impugnato va pertanto annullato senza rinvio con restituzione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta per l'ulteriore corso.

**P. T. M.**

la Corte, annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta.

Così deciso in Roma, addì 18 settembre 2015

Il cons. est.



Il Presidente

